



Comune di **Ravenna**

Area Sviluppo Economico, Turismo e Sport
Servizio Sportello Unico per le Attività produttive ed Economiche

Ordinanza TL n. 904/2025 del 19/06/2025

DIVIETO TEMPORANEO DI VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE IN QUALSIASI CONTENITORE E DI BEVANDE ED ALIMENTI FORNITI IN BOTTIGLIE DI VETRO, LATTINE E CONTENITORI VARI IN OCCASIONE DELL'EVENTO NOTTE ROSA ANNO 2025, NELL'AMBITO DELLE LOCALITÀ BALNEARI DEL COMUNE DI RAVENNA.

IL SINDACO

VISTA la nota della Polizia Locale del Comune di Ravenna, sentita la Questura di Ravenna, del 18/06/2025, con la quale si chiede di disporre il divieto di vendita per asporto di bevande contenute in lattine e bottiglie di vetro, dalle ore 20 del 20/06/2025 alle ore 5.00 del 23/06/2025, nei confronti degli esercenti delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande operanti in occasione dell'evento "Notte Rosa 2025";

Considerato che dalla sera del 20 giugno e fino alla mattina del 23 giugno 2025 si terrà anche quest'anno a Ravenna, nelle località balneari del Comune di Ravenna, la ormai consueta festa dell'estate denominata "NOTTE ROSA" che con la sua atmosfera gioiosa cercherà di offrire a turisti e residenti un momento di svago, non disgiunto da una proposta culturale rivolta alla sensibilizzazione ambientale, in un periodo particolare e non facile per l'intera comunità;

Atteso che l'evento rientra tra le iniziative atte alla promozione e valorizzazione del territorio comunale ravennate;

Considerato il consistente successo che la manifestazione ha riscosso nelle precedenti edizioni, connotandosi come brand atto a promuovere una immagine variegata della Romagna, che assomma all'offerta basata sul mero divertimento anche aspetti squisitamente attinenti ad arte e cultura;

Tenuto conto del fatto che l'evento potrebbe sfruttare in questa edizione la peculiare contingenza del momento per veicolare un lay-out imperniato sul concetto di divertimento in sicurezza;

Rilevato come risultino peraltro valori preminenti il mantenimento della pubblica incolumità e della sicurezza urbana, nonché tutelare altresì i valori del decoro e prevenire ogni situazione di degrado e pericolo per la collettività;

Rilevato altresì che in occasione della Notte Rosa si ritiene presumibile nel week end dal 20 giugno e fino alla mattina del 23 giugno 2025 un aumento dell'ordinaria frequentazione nelle località balneari del Comune di Ravenna;

Richiamate le proprie precedenti ordinanze emanate dal 2008 al 2024;

Reputata comunque preminente l'opera di prevenzione e contenimento di deprecabili episodi di intolleranza e vandalismo connessi ad abusi di consumo di bevande alcoliche soprattutto da parte di alcune fasce della popolazione giovanile che si potrebbero verificare nel week end dal 20 giugno e fino alla mattina del 23 giugno 2025;

Vista l'esigenza di prevenire episodi ed atti vandalici, che potrebbero porre a rischio la sicurezza urbana e la pubblica incolumità, con la predisposizione di ogni misura idonea ad evitare deturpamenti e pericoli per le cose, che vanificherebbero il significato e l'importanza di quella che vuol essere un week end di festa;

Atteso che le misure di prevenzione attuate negli anni passati hanno sortito, così come pure misure analoghe, adottate in riferimento ad altre occasioni simili, risultati sicuramente positivi, favorendo un efficace contrasto e contenimento dei richiamati fenomeni di degrado urbano ed ambientale e di rischio per la sicurezza urbana e l'incolumità pubblica;

Ritenuto pertanto necessario, in occasione del week end dal 20 giugno e fino alle ore 5 del 23 giugno 2025 pervenire ad una disciplina delle attività e dei servizi in grado di garantire qualità, ordine e sicurezza anche attraverso la previsione del divieto di vendita, somministrazione e consumo di bevande in contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo, prevedendo tale divieto nell'ambito delle località balneari del Comune, al fine di contrastare comportamenti non consoni, che oltre a provocare riflessi negativi di immagine sulla Città e sulle località balneari, espongono al concreto rischio di determinare situazioni di pericolo per la sicurezza urbana e la pubblica incolumità;

Attesa la volontà dell'Amministrazione comunale di assicurare una fruizione del territorio consapevole e decorosa, in grado di garantire condizioni di sicurezza a turisti e residenti che parteciperanno all'evento Notte Rosa;

Ritenuto pertanto necessario, per quanto precede, emanare un provvedimento a carattere temporaneo e limitato dalle ore 20.00 del 20 giugno alle ore 05,00 del 23 giugno 2025, da ritenersi contingibile ed urgente al fine di contrastare eventuali rischi per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, prevedendo:

- nelle località balneari del Comune di Ravenna, il divieto assoluto di consumo di bevande alcoliche in qualsiasi contenitore e di vendere per asporto bevande ed alimenti in genere forniti in contenitori di vetro o in lattina negli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, nelle attività di somministrazione temporanea, nelle attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, ecc.), nei circoli privati, nonché nelle attività di commercio su area pubblica, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione ivi compresi gli spazi eventualmente adibiti ad eventi pubblici di carattere enogastronomico;
- il divieto, durante l'intero periodo di apertura degli stabilimenti balneari, di vendita, somministrazione e consumo attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri ed altri contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio e del consumo al tavolo negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione;

Visti gli artt. 191 e 192 del Decreto Legislativo n. 152 del 3/4/2006 che detta "Norme in materia ambientale";

Visto l'art. 54, comma 4, del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali " e successive modificazioni;

Visto il D.M. del 5/8/08 del Ministero dell'Interno "Incolunità pubblica e sicurezza urbana: definizione ed ambiti di applicazione";

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008 avente ad oggetto: "Polizia Municipale – Determinazione degli importi delle somme da pagare in misura ridotta per la violazione a talune ordinanze sindacali";

Visto l'art. 7 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni alle disposizioni dei regolamenti e delle ordinanze comunali;

Vista la comunicazione preventiva al Prefetto ex art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in data 19/06/2025 p.g. 132614/2025

ORDINA

per i motivi indicati in premessa, **dalle ore 20.00 del 20 giugno alle ore 05.00 del 23 giugno 2025:**

1) nelle località BALNEARI DEL COMUNE DI RAVENNA:

a) il divieto per i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, di attività di somministrazione di alimenti e bevande temporanea, di attività artigianali operanti nel settore alimentare (quali gastronomie, rosticcerie, pizzerie da asporto, ecc.) dei circoli privati, di stabilimenti balneari, nonché di attività di commercio su area pubblica, di vendere le bevande e gli alimenti attraverso l'utilizzo di bottiglie e bicchieri di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere. Sono escluse da tale divieto, il servizio di somministrazione ed il consumo al tavolo, negli spazi specifici organizzati per l'attività di somministrazione/ristorazione, ivi compresi gli spazi eventualmente adibiti ad eventi pubblici di carattere enogastronomico, da individuarsi con assoluta chiarezza connotativa.

b) l'assoluto divieto di consumo all'aperto di bevande alcoliche e superalcoliche ovvero di bevande e di alimenti contenuti in bottiglie di vetro, lattine ed altri contenitori atti ad offendere, per evitare l'insorgere di fenomeni di intolleranza e mancato rispetto delle persone e dei luoghi,

c) è vietato altresì l'abbandono di bottiglie di vetro, lattine, vassoi, contenitori vari, di plastica, carta, vetro, cartone e simili, al fine di evitare pregiudizi e danni al decoro urbano ed ambientale, nelle aree sopra specificate, nonché possibili pericoli per l'incolumità e la sicurezza delle persone.

2) Le violazioni alle disposizioni contenute ai punti 1 b) e 1 c) della presente ordinanza sono punite **con le sanzioni amministrativa del pagamento in misura ridotta, rispettivamente, di € 200,00 e di € 250,00** così come definite dalla Delibera di Giunta Comunale n. 94273/430 del 30/09/2008.

3) La violazione inerente la vendita, la somministrazione ed il consumo di bevande attraverso l'utilizzo di bottiglie, bicchieri, contenitori vari di vetro e lattine, **di cui al punto 1 a) è punita con la sanzione amministrativa del pagamento in misura ridotta di Euro 400,00,** così come definita dalla Delibera di Giunta comunale n. 94273/430 del 30/09/2008.

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato in Albo Pretorio e che ne venga data pubblicità attraverso organi di stampa e di informazione;

che il presente provvedimento venga trasmesso ai Comandi di Polizia Locale competenti per territorio, alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri ed a chiunque altro spetti di farlo osservare.

INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, oppure ricorso gerarchico al Prefetto entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notifica.

Ravenna, 19 giugno 2025

IL SINDACO
Alessandro Barattoni
(documento firmato digitalmente)